



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa settore consulenza del lavoro – paghe

Riforma del contratto del lavoro a tempo determinato

Con un decreto legge (DL 34/2014), entrato in vigore in data 21/03/2014 e che deve essere confermato dal parlamento con una legge ordinaria (con eventuali modifiche) entro 60 giorni per non perdere la sua validità, sono state modificate alcune disposizioni importanti nell'ambito della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato.

A partire dal 21/03/2014 il termine di un contratto di lavoro **non** deve essere necessariamente **giustificato** da una ragione tecnica, produttiva o organizzativa/sostitutiva (in casi particolari come per attività stagionali o ragioni sostitutive l'indicazione della causa può essere ancora vantaggiosa). Mentre questa acausalità finora era possibile solo per il primo contratto, adesso diventa possibile per tutti. Contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati fino ad una durata (anche complessiva di più contratti) di **36 mesi**. Inoltre sarà possibile **prorogare** i contratti a tempo determinato fino a **8 volte** (finora 1 sola volta), sempre per la stessa attività.

Purtroppo viene istituito anche un limite legale numerico per la stipula di contratti a tempo determinato: solo il **20%** (o la percentuale indicato dal contratto collettivo applicato) del personale complessivo può essere assunto con un contratto a tempo determinato. Resta garantita anche per imprese fino a 5 lavoratori dipendenti la possibilità di stipulare 1 (o un altro numero secondo il contratto collettivo) contratto a tempo determinato. Non sono soggetti a questo limite numerico i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per le seguenti giustificazioni:

- ragioni sostitutive (maternità, malattia, infortunio ecc.) di un altro lavoratore dipendente
- attività stagionali o intensificazione stagionale dell'attività
- contratti stipulati con persone con età superiore ai 55 anni
- nuove iniziative economiche
- contratti per specifici spettacoli o per programmi radio/tv

Sono rimaste invariate le regole relative alle pause tra due contratti di lavoro a tempo determinato: 10 giorni se il primo contratto aveva una durata fino a 6 mesi, 20 giorni se il primo contratto aveva una durata superiore ai 6 mesi.

Per informazioni aggiuntive siamo naturalmente sempre a Vostra disposizione.
www.studiobms.it - Tel: 0473 / 497902 - E-Mail: personal@studiobms.it

Merano, marzo 2014